# COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9 *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO* Tel. (0124) 31.109-

C.A.P. 10080 Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail: segreteria@comune.rivara.to.it


**Ordinanza n. 08 /2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA DI SAN ROCCO**

**IL SINDACO**

- RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 125 in data 27.11.2020, avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Cappella di San Rocco presso il Cimitero del Capoluogo a Rivara / Approvazione progetto esecutivo / C.U.P. J88E20002400004";
- CONSIDERATO, inoltre, che dalla Relazione Tecnica Illustrativa, allegata al progetto esecutivo di cui al punto precedente, emerge chiaramente che la copertura della Cappella di San Rocco, sita in Via Levone sulla S.P. n. 23 (detta "Rivara-Rocca) risulta in condizioni vetuste e di degrado avanzato;
- DATO ATTO che, a seguito di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Cappella di San Rocco presso il Cimitero del Capoluogo a Rivara, il progettista, Ing. Elena LEONE, congiuntamente alla Ditta ALTHEA S.r.l. di RIVAROLO Can.se (TO) P. I.V.A. 07537880010, appaltatrice, ha esperito un sopralluogo in cantiere per procedere alla consegna dei lavori di che trattasi;
- PREMESSO che, a seguito del sopralluogo in sito, di cui al punto precedente, è emerso un'ulteriormente peggioramento delle condizioni di alcuni elementi lignei della copertura che pregiudicano la stabilità della stessa;
- CONSIDERATO che l'eventuale crollo di detta copertura potrebbe comportare gravi conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di rischio sia per l'incolumità delle persone sia per il traffico veicolare;
- VISTA e RICHIAMATA la richiesta presentata dall'Ing. Elena LEONE, progettista e Direttore dei lavori pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 1522 in data 02.04.2021, con la quale la stessa:
  a) comunicava l'aggravarsi della situazione di degrado della copertura della Cappella San Rocco, sita in Via Levone sulla S.P. n. 23;
  b) richiedeva una occupazione di suolo pubblico interessante al S.P. n. 23, detta di RIVARA, per la realizzazione di un ponteggio per l'esecuzione dei predetti lavori, di cui allegava schema di ingombro;
- RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., che pone in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- RICHIAMATO l'art. 38, comma 2, della Legge n. 142/1990 e ss. mm. ii., che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- RICHIAMATO l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, T.U. degli EE.LL., con particolare riguardo al comma 5, il quale stabilisce che in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, per cui le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- RICHIAMATO l'articolo 23, comma 1, del "Regolamento per l'Organizzazione e lo Svolgimento delle Funzioni Provinciali in Materia di Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta Stradali" approvato con D. C. P. n. 64-510617/2004 del 01/03/2005 il quale stabilisce che per far fronte a situazioni d'urgenza legate allo stato di pubblica necessità o incolumità, ovvero con riferimento alle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della L. del 24 novembre 1981, n. 689, o quando è necessario eseguire lavori di riparazione su opere già autorizzate che non consentano alcun indugio, l'interessato ha la facoltà di procedere all'occupazione del suolo o allo svolgimento dell'attività necessaria facendo immediata e motivata denuncia di inizio lavori all'Ente gestore della strada anche mediante comunicazione fax o telegramma;
- RICHIAMATI il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss. mm. ii., "Nuovo Codice della Strada", e il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss. Mm. ii., "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";

# COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9 *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO* Tel. (0124) 31.109-

C.A.P. 10080 Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail: segreteria@comune.rivara.to.it


- DATO atto che è necessario intervenire per mettere in sicurezza la copertura e per evitarne il crollo con possibile caduta di parte di essa sulle persone e cose che transitano nella pubblica Via;

**ORDINA**

L'immediato inizio dei lavori della copertura della Cappella di San Rocco, sita in Via Levone sulla S.P. n. 23 (detta "Rivara-Rocca), al fine di scongiurare il verificarsi dei rischi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente richiamati e la contestuale realizzazione del ponteggio necessario all'esecuzione degli stessi.
Alla ditta esecutrice dei lavori di adottare tutte le misure previste dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss. mm. ii., "Nuovo Codice della Strada", e dai relativi articoli previsti dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss. mm. ii, "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Che la Polizia Municipale e i soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s. m. i. facciano osservare quanto disposto nella presente ordinanza;

**AVVERTE**

- Avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena conoscenza.

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto territorialmente competente, alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione e Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, all'Ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Rivara ed all'Ing. Elena LEONE.

Rivara, 12 aprile 2021

COMUNE DI RIVARA (Torino)

IL SINDACO
ANDRIOLLO Ing. ROBERTO
(In originale firmato)